



## Proroga del termine finale del corso di Dottorato di Ricerca ai sensi dell'Articolo 17, commi 4 e 5 del Regolamento Dottorati di Ricerca

### TIPOLOGIE DI PROROGA DEL TERMINE FINALE DEL CORSO

#### A) Proroga richiesta dal dottorando / dalla dottoranda al Collegio dei Docenti ai sensi dell'art. 17 comma 4

Il comma 4 dell'art. 17, in ottemperanza al D.M. 226/2021, dispone che:

*“Per comprovati motivi che non consentano la presentazione della tesi di Dottorato nei tempi previsti dalla durata del Corso, il Collegio può concedere, su richiesta del dottorando, una proroga della durata massima di dodici mesi, senza ulteriori oneri finanziari.”*

- le istanze di proroga,  **motivate**, e redatte compilando l'apposito modulo disponibile al link web <https://www.unibs.it/it/node/1984>, firmato e datato, dovranno essere trasmesse al Collegio dei Docenti del corso di Dottorato di iscrizione **entro il termine finale del corso. La proroga inizia dal giorno successivo al termine finale del corso, non dal giorno di presentazione o dalla data di approvazione da parte del Collegio dei Docenti.**
- **Esempio:** se il termine finale del corso è il 30 novembre 2025 la data della proroga inizierà il 01 dicembre 2025; se il termine finale del corso è il 31 marzo 2026 la data della proroga inizierà il 01 aprile 2026, ecc.
- per i/le dottorandi/e **la cui data di inizio attività di Dottorato di Ricerca è successiva al 01 dicembre 2025**, causa inizio tardivo e/o perché beneficiari/e di periodi di sospensione della formazione dottorale in applicazione alla normativa vigente, **si ricorda che la data di inizio / fine del termine finale del corso è differenziata e corrisponde alla effettiva durata di 36 mesi di corso o dei 36 + il periodo di proroga precedentemente assegnato/beneficiato.**

#### B) Proroga assegnata dal Collegio dei Docenti al dottorando / alla dottoranda ai sensi dell'art. 17 comma 5

Il comma 5 dell'art. 17, in ottemperanza al D.M. 226/2021, dispone che:

*“Una proroga della durata del Corso per un **periodo non superiore a dodici mesi** può essere, altresì, decisa dal Collegio per motivate esigenze scientifiche, assicurando in tal caso al dottorando la corrispondente estensione della durata della borsa di studio, nel limite delle risorse finanziarie disponibili nel bilancio dei singoli Centri di Responsabilità dipartimentali derivanti da finanziamenti esterni per la ricerca e/o risorse assegnate dal Consiglio di Amministrazione”*

- Il periodo di proroga assegnato dal Collegio dei Docenti è sottoposto a condizione sospensiva fino alla verifica della disponibilità finanziaria per i mesi corrispondenti al periodo di estensione della borsa di studio.
- i/le dottorandi/e che hanno rinunciato o rinunciano al beneficio della borsa di studio nel corso del triennio, proseguendo il corso di Dottorato di Ricerca, beneficiano del periodo di proroga temporale assegnato dal Collegio dei Docenti senza beneficiare però del corrispondente beneficio della borsa di studio e delle maggiorazioni economiche previste dalla normativa vigente.

### CRITERI CHE SI APPLICANO A ENTRAMBE LE TIPOLOGIE DI PROROGA



- i/le dottorandi/e iscritti al terzo e ultimo anno possono usufruire di un periodo massimo di n. 12 (dodici) mesi ***del termine finale del corso***;

**Attenzione !** Ai sensi dell'Articolo 17 comma 6 del Regolamento Dottorati si ricorda che “***I periodi di proroga di cui ai commi 4 e 5 non possono complessivamente eccedere la durata di diciotto mesi, compresi i periodi di sospensione di cui al precedente art. 15, comma 2 del presente Regolamento, fatti salvi i casi specifici previsti dalla legge***”.

**I/LE DOTTORANDI/E SONO INVITATI A PRENDERE VISIONE DEL REGOLAMENTO DOTTORATI DI QUESTO ATENEO, pubblicato online, link**

<https://www.unibs.it/it/node/1470>

\*\*\*\*\*